



# Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **15** del 27-04-2023

**COPIA**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE N. 15/2022**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 presso VIDEO CONFERENZA, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

Ricci Lorenzo	Presente in videoconferenza	Rosini Marco	Presente in videoconferenza
Cavallucci Paolo	Presente in videoconferenza	PIETRINI GIUSEPPE	Presente in videoconferenza
SASSOLI DARIO	Presente in videoconferenza	Chianucci Rosetta	Presente in videoconferenza
Agostini Katia	Assente	Borri Andrea	Presente in videoconferenza
Ciabatti Walter	Presente in videoconferenza	RUSSO CIRO	Presente in videoconferenza
INNOCENTI MORENO	Presente in videoconferenza	Bianchi Manuel	Presente in videoconferenza
Piantini Roberto	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Risultato della votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 4

Astenuti: 0

Presiede l'adunanza  
Assiste il segretario comunale

Lorenzo Ricci  
dr.ssa LETIZIA ARIENZO

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022**

**VISTA** la proposta n. 5 del 07-03-2023, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da Rossi Ornella per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile;

**CON** la seguente votazione:

Favorevoli:	8
Contrari:	4
Astenuti:	0;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO**

*Sindaco: Regolamento per l'applicazione della TARI , adeguamento alle disposizioni delle delibera ARERA N° 15/2022, il punto verrà trattato congiuntamente al punto 3 Approvazione delle tariffe tari per l'anno 2023 con votazione separate. Come tutti sapete il metodo arera impone l'applicazione da parte die comuni di un regolamento ed applicare le tariffe, questo impone anche la riscossione della TARI mettendo in difficoltà i comuni stessi perché si trovano a fare da esattori ai cittadini, pur dovendo ribaltare il costo interamente. 623.000 con un incremento medio del 5% con fasce che vanno dal 2%. Le amministrazioni devono ribaltare l'intera cifra ribaltata al gestore senza considerare le morosità e questo è un enorme handicap per tutte le amministrazioni anzi forse la nostra ancora di più in quanto si trovano in difficoltà estrema quando viene redatto il bilancio di previsione. Abbiamo assieme ad altro fatto ricorso pur consapevoli che essendo una legge di stato avremmo ottenuto ben poco, promettiamo fin dal prossimo pef per far pesare le nostre osservazioni affinché potremmo far riportare la gestione diretta al gestore. è un testo composto da 41 articoli imposto da arera che come sapete è l'ente che gestisce le tariffe. Si tratta di approvare il nuovo regolamento tari che sostituisce il precedente regolamento approvato con propria deliberazione nel 2021, per quanto riguarda il punto successivo l'approvazione della tariffa della tari , come già detto è imposta. Praticamente è determinato dalla presa d'atto con la delibera 30 del 22/7/22 dove abbiamo fatto la presa d'atto del PEF per l'anno 2023 ai fini tari per questo motivo chiaramente ripeto obbligati perché ne avremmo voluto fare a meno, approvare tariffe e regolamento che avete trovato allegati e spero che tutti abbiate letto.*

*Russo: chiede cosa ne viene in tasca ai cittadini come servizi oppure è un aumento semplice?;*

*Sindaco: i servizi come sapete sono gli stessi, anzi ora con il nuovo piano industriale viene cercato di rimodellare un po' il servizio ma l'imposizione dell'aumento delle tariffe non viene da noi, diciamo che un cittadino residenza di 80mq ha un aumento si 10 20 euro una residenza di 120mq di 30 40 euro noi avremmo voluto volentieri votare contro se lo avremmo potuto fare, sono tariffe assurde che come nuove acque lo stato se le deve incorporare ed emetterle il gestore stesso, sappiate che se ci sono 10 morosi noi siamo costretti a versare gli stessi soldi e non prendiamo nemmeno un centesimo.*

*Russo: questo lo avevamo capito , la certezza che sei toscana chiede solo l'aumento.*

*Sindaco: un aumento che aveva comportato un 5% nel 2022 e comporterà maggiori aumenti nel 2024.*

*Russo: paghiamo per non avere nulla in cambio:*

*Sindaco. Siamo una mosca bianca nell'ambito di 103 comuni e non abbiamo la raccolta differenziata, quelli di Capolona con raccolta differenziata vanno a pagare un aumento superiore al nostro, parlavo con il sindaco di Capolona, cosa conviene fare quando i cittadini vanno a pagare di più?*

*Russo: comunque non dipende da noi era solo per far capire il concetto*

*Si pone in votazione, contrari Innocenti, Russo, Piantini, Bianchi, a favore gli altri, approvato a maggioranza, non c'è immediata esecutività perché è un regolamento.*

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU;

**VISTO** l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

**VISTO** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021, al fine di dare attuazione al D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;

**RITENUTO** di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con la seguente disposizione sopravvenuta:

- il “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)” approvato con deliberazione dell’ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

**VISTO** l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**RICHIAMATO** l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

**VISTO** il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

**ATTESO** che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli che sostituisce integralmente il precedente «Regolamento per l’applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con propria precedente deliberazione n.25 del 30/06/2021 e abrogato a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE  
Ricci Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. ARIENZO LETIZIA

## **PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. **475**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune <http://www.comune.castel-focognano.ar.it/> "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Focognano, lì **02-05-2023**

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE